



**Newsletter n. 17/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, grande sezione, 24 marzo 2026, C-521/21 – MJ/AA, un'irregolarità relativa alla nomina di un giudice non è sufficiente, di per sé, per concludere che tale giudice non è indipendente, essendo necessaria una valutazione globale di tutte le circostanze che accompagnano la nomina di tale giudice.**

Corte costituzionale

2. **Corte cost., 27 marzo 2026, n. 40, inammissibile una questione sollevata dalla Corte di cassazione in materia di trattenimento del richiedente asilo;**
3. **Corte cost., 27 marzo 2026, n. 39, spetta alla Corte dei conti il controllo giurisdizionale sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.**

Corte di cassazione

4. **Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2026, n. 9087, sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile;**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

5. Cons. Stato, sez. II, 30 marzo 2026, n. 2614, limiti di rilevanza del decreto di archiviazione nel procedimento disciplinare a carico di militari;
6. Cons. Stato, sez. VII, 24 marzo 2026, n. 2477, alla Corte costituzionale la verifica della conformità al diritto UE della rinuncia ai diritti pregressi nel regime transitorio per i magistrati onorari;
7. Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2026, n. 2395, vigilanza in ambito paesaggistico e valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica;
8. Cons. Stato, sez. VII, 12 marzo 2026, n. 2007, obbligo di motivazione per gli atti di pianificazione scolastica;
9. Cons. Stato, sez. VII, 10 marzo 2026, n. 1942, inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ultimo dei classificati in graduatorie di tipo "quantitativo";
10. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1824, sull'interpretazione della *lex specialis* di gara sul ribasso dei costi della manodopera e sull'intervento correttivo del RUP;
11. C.g.a., sez. giur., 3 marzo 2026, n. 136, la procedura competitiva è possibile per selezionare gli operatori sanitari da contrattualizzare ma non per individuare quelli da accreditare;
12. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 27 marzo 2026, n. 5838, suddivisione in lotti, concorrenza e indicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti di servizi;
13. T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 17 marzo 2026, n. 683, assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico;
14. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 16 marzo 2026, n. 376, sull'indennità di missione maggiorata e sul compenso per lavoro straordinario del militare in missione;

15. T.a.r. per il Piemonte, sez. III, 4 marzo 2026, n. 480, posa della fibra e micro-trincea: potere residuo dell'amministrazione.

Normativa e altre novità di interesse

16. Regolamento UE 2026/464 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione - Pubblicato il 26 febbraio 2026 (in G.U., 2a Serie Speciale - Unione Europea, n. 32 del 27 aprile 2026);
17. Regolamento UE 2026/463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro (in G.U., 2a serie speciale - Unione Europea, n. 32 del 27 aprile 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Un'irregolarità commessa in occasione della nomina di un giudice non è sufficiente, di per sé, per concludere che tale giudice non è indipendente, essendo necessaria una valutazione globale di tutte le circostanze che accompagnano la nomina di tale giudice.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 24 marzo 2026, C-521/21 – MJ / AA.

L'articolo 19, paragrafo 1, comma e, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché il principio del primato del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest'ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un'istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta all'organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, ed esaminare esso stesso la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest'ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge», e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implicino una violazione di tale requisito.

L'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che sia qualificato come «giudice indipendente e imparziale» un collegio giudicante composto da un giudice monocratico, nominato come tale al termine di una procedura di nomina caratterizzata dal fatto che, in primo luogo, la candidatura di tale giudice è stata raccomandata da un organo che non presenta garanzie di indipendenza sufficienti a fugare qualsiasi legittimo dubbio nella mente dei cittadini riguardo alla regolarità delle procedure di nomina di giudici in cui tale organo interviene e, in secondo luogo, i partecipanti a tale procedura di nomina non disponevano del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in assenza di altri elementi rilevanti relativi al contesto che ha accompagnato detta procedura che siano di natura e gravità tali, considerati nel loro insieme, da poter mettere in discussione l'indipendenza o l'imparzialità di detto giudice.

Corte costituzionale

(2)

Inammissibile una questione sollevata dalla Corte di cassazione in materia di trattenimento del richiedente asilo.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 40 – Pres. Amoroso, Red. Viganò

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'art. 1, comma 2-*bis*, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto

dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le q.l.c. sollevata dalla Corte di cassazione sul trattenimento "automatico" di 48 ore dello straniero dopo una mancata convalida giudiziaria, poiché il giudizio principale riguardava i presupposti del nuovo provvedimento di sicurezza e non la legittimità della permanenza nel centro durante il predetto intervallo temporale.

La Corte ha peraltro colto l'occasione per sottolineare la legittimità dell'"obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell'esecuzione dell'espulsione (...), e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all'espulsione ove lasciato in libertà". È necessario, in effetti, scoraggiare "abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese d'origine – venga strumentalmente utilizzato al solo

scopo di evitare o ritardare l'esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione".

Tuttavia, ha proseguito la Corte, questo obiettivo "deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell'Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall'art. 13 Cost. norma, quest'ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitrii dell'autorità di pubblica sicurezza, dell'autorità giudiziaria e dello stesso legislatore". Pertanto, la Corte ha invitato il legislatore a modificare l'attuale disciplina, per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

(3)

Spetta alla Corte dei conti il controllo giurisdizionale sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 39 – Pres. Amoroso, Red. Antonini.

È incostituzionale l'art. 23-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 nella parte in cui ha modificato l'art. 11, comma 6, lettera *b*), dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), aggiungendo, dopo le parole «operata dall'ISTAT», le seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», conducendo all'attuale formulazione dell'indicato art. 11, che recita: «[l]e sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica,

decidono in unico grado sui giudizi: [...] *b*) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».

La Corte dei conti aveva sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge numero 176 del 2020, che ha privato la previgente giurisdizione della Corte dei conti sulla cognizione delle controversie relative all'inserimento nell'elenco ISTAT, mantenendola solo in riferimento a quelle riguardanti l'applicazione delle regole di *spending review*.

La sentenza, che ha dichiarato ammissibile la costituzione nei giudizi del Procuratore generale della Corte dei conti, ha, in particolare, accolto le questioni sollevate sul comma 2, riscontrando la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata «senza comprensibile giustificazione prefigura un sistema giurisdizionale inefficace, articolato in un plesso di giurisdizione speciale ed esclusiva in materia di contabilità pubblica assegnato alla Corte dei conti e al contempo in una giurisdizione concorrente», affidata ai giudici amministrativi, «anch'essa speciale, di tipo generale e che diventa principale e temporalmente antecedente, ed eventualmente assorbente sulla base di parametri di giudizio che sono incentrati sui vizi tipici dell'atto amministrativo».

Secondo la sentenza, lo «sdoppiamento della giurisdizione rende quindi aleatoria l'applicabilità o meno, a un determinato ente, delle regole di *spending review* per la specifica annualità a cui è riferibile la breve vita dell'elenco ISTAT, compromettendo la certezza del diritto, che costituisce, invece, la "pietra d'angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto" (sentenza n. 13 del 2022). Tale sdoppiamento della giurisdizione evidenzia dunque un vizio di manifesta irrazionalità intrinseca della norma censurata».

La sentenza ha precisato che la «Corte dei conti è quindi la sede più adatta» a ricomporre la razionalità del sistema giurisdizionale in questione, poiché l'elenco ISTAT svolge una funzione essenziale nella predisposizione del

conto economico consolidato dello Stato secondo le regole del SEC 2010 e, conseguentemente, nella determinazione dei saldi di finanza pubblica rilevanti non solo a fini interni, ma, soprattutto, europei.

Del resto, alla giurisdizione contabile è attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Corte di cassazione

(4)

Sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 10 aprile 2026, n. 9087 - Pres. D'Ascola, Est. Vincenti

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società, divenuto definitivo il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti, si oppone all'obbligo di restituzione degli incentivi corrisposti. Infatti, l'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo ma richiede che l'oggetto della lite sia l'esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo; nel caso di specie, il provvedimento di decadenza è stato riconosciuto legittimo con diverso giudicato: pertanto, la controversia sulla restituzione degli incentivi

non concerne più l'esercizio di poteri pubblicistici ma si risolve in una ordinaria pretesa restitutoria fondata su un diritto soggettivo di credito. Nel caso di specie, il gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. – in forza di un giudicato amministrativo che aveva accertato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di una società per alcune violazioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 – ha chiesto al giudice amministrativo la restituzione degli incentivi già erogati, ottenendo decisione favorevole sia in primo grado sia in appello, con rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società. Interposto ricorso ex artt. 110 c.p.a., le Sezioni unite, con l'ordinanza in esame, lo hanno accolto, annullando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 31 marzo 2025, n. 2718 e affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(5)

Limiti di rilevanza del decreto di archiviazione nel procedimento disciplinare a carico di militari.

Consiglio di Stato, sezione II, 30 marzo 2026, n. 2614 - Pres. Taormina, Est. Manzione

È legittima la sanzione disciplinare di stato inflitta ad un militare anche in presenza di un decreto di archiviazione della notizia di reato per prescrizione, allorquando l'amministrazione abbia tenuto conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale (nella specie, del contenuto di intercettazioni telefoniche legittime) che abbiano costituito oggetto di attenta rivalutazione nell'ambito del procedimento disciplinare e sia stato assicurato il contraddittorio dell'interessato. L'archiviazione della notizia di reato per intervenuta prescrizione non preclude l'avvio del procedimento disciplinare. L'amministrazione può legittimamente utilizzare il materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero, comprese le intercettazioni telefoniche (se

legittime all'origine), ma ha l'obbligo di procedere a una autonoma e attenta rivalutazione degli elementi acquisiti. Nel rapporto tra procedimento penale e disciplinare, l'efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., vale a dire quando all'esito del dibattimento è stata raggiunta la prova positiva dell'insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all'imputato, ma non nel caso di sentenza assolutoria per insufficienza di prove ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

(6)

Alla Corte costituzionale la verifica della conformità al diritto UE della rinuncia ai diritti pregressi nel regime transitorio per i magistrati onorari.

Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza 24 marzo 2026, n. 2477 – Pres. Lipari, Est. Di Carlo

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e all'art. 6, par. 1, CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), la q.l.c. dell'art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 41 del 20 aprile 2026.

(7)

Vigilanza in ambito paesaggistico e valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica.

Consiglio di Stato, sezione II, 20 marzo 2026, n. 2395 - Pres. Forlenza, Est. Manzione

Nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. n. 42 del 2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il comune tuttavia può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa». I casi riportati all’art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura nella prima riga della norma, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, commi 1 e 2 del citato d.lgs. – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa. Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà.

(8)

Obbligo di motivazione per gli atti di pianificazione scolastica.

Consiglio di Stato, sezione VII, 12 marzo 2026, n. 2007 – Pres. Lipari, Est. Marzano

È legittimo l'annullamento della delibera regionale di approvazione del piano di dimensionamento scolastico per difetto di motivazione, qualora, pur trattandosi di atto amministrativo generale non soggetto in via ordinaria all'obbligo motivazionale ex artt. 3, comma 2, e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decisione si ponga in difformità rispetto alle proposte e/o pareri degli enti coinvolti, senza esplicitare, neppure sinteticamente, le ragioni della scelta adottata.

(9)

Inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ultimo dei classificati in graduatorie di tipo "quantitativo".

Consiglio di Stato, sezione VII, 10 marzo 2026, n. 1942 - Pres. Contessa, Est. Di Carlo

In materia di impugnazione di graduatorie di concorso occorre distinguere tra graduatorie "quantitative" e "qualitative", poiché nelle prime lo specifico posizionamento è indifferente rispetto a coloro che vi risultano utilmente collocati e rileva solo l'appartenenza al novero dei vincitori, nelle seconde il posizionamento incide su utilità differenziate (ad esempio, ai fini della scelta della sede di lavoro). Pertanto, nelle graduatorie "quantitative", il soggetto controinteressato da evocare in giudizio è esclusivamente l'ultimo degli ammessi, quale unico soggetto suscettibile di essere escluso, mentre nel secondo caso devono essere evocati i soggetti la cui posizione è incisa dal ricorso.

(10)

Sull'interpretazione della *lex specialis* di gara sul ribasso dei costi della manodopera e sull'intervento correttivo del RUP.

Consiglio di Stato, sezione III, 6 marzo 2026, n. 1824 - Pres. Greco, Est. Cerrone

In una procedura di gara pubblica, la clausola del disciplinare che esclude la ribassabilità del costo della manodopera non costituisce causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Tale clausola deve essere interpretata alla luce dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), che ammette il ribasso temperato dei costi della manodopera, purché l'operatore economico dimostri che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la quale espone l'operatore alla sottoposizione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, con puntuale riferimento a tale voce di costo. Non è ravvisabile alcuna indebita ingerenza del responsabile unico del procedimento (RUP), laddove lo stesso si limiti a correggere gli errori tecnici nella piattaforma telematica di gara, al fine di garantire la corretta applicazione della *lex specialis*, in ossequio ai compiti a lui affidati dall'art. 7, comma 1, lettere a) e lettera e), dell'allegato I.2 al codice dei contratti pubblici.

(11)

La procedura competitiva è possibile per selezionare gli operatori sanitari da contrattualizzare ma non per individuare quelli da accreditare.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 3 marzo 2026, n. 136 – Pres. De Francisco, Est. Francola

Dagli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 si evince che l'amministrazione regionale non può negare l'accreditamento agli operatori sanitari che rispettino gli standard tecnici richiesti e qualora la domanda sia compatibile con la programmazione; tuttavia, dovendosi considerare gli indirizzi di programmazione e i limiti di spesa stabiliti è possibile che in presenza di più operatori interessati si prospetti la necessità di una scelta, ove non sussistano, in astratto, i presupposti per

contrattualizzare tutti. Pertanto, una procedura selettiva anche di tipo competitivo può essere indetta dall'amministrazione regionale per la selezione degli operatori economici, non già da accreditare, ma che, già essendo stati in precedenza accreditati, debbano essere contrattualizzati. I principi desumibili dagli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., come tali applicabili anche alla Regione Siciliana; pertanto, è illegittimo il decreto assessoriale nella parte in cui impone una procedura a evidenza pubblica già per la scelta dell'operatore da accreditare, atteso che per l'accREDITAMENTO non è concepibile una gara selettiva, non essendo la procedura in astratto concepita dal legislatore nazionale in senso strettamente competitivo, cioè con la contestuale partecipazione di altri operatori antagonisti.

(12)

Suddivisione in lotti, concorrenza e indicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti di servizi.

T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I, 27 marzo 2026, n. 5838 - Pres. ed Est. Politi

In materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, la regola della suddivisione in lotti assolve ad una funzione pro-concorrenziale e, in specie, di *favor participationis* per l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese; essa è, tuttavia, solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante, al fine di garantire la continuità con le attività in corso al momento del subentro dei nuovi affidatari e l'efficace e puntuale coordinamento e controllo di questi ultimi, scongiurando ogni eventuale pregiudizio per il corretto e tempestivo controllo dell'esecuzione dell'appalto e conseguentemente la sicurezza delle persone. Sussiste un obbligo di impugnazione immediata del bando di gara in caso di totale pretermissione dei criteri ambientali minimi (CAM); di contro, non sussiste l'onere di immediata impugnazione, in linea generale, in caso di inserimento dei CAM ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione, salva la

dimostrazione che la formulazione dell'offerta sarebbe comunque impossibile.

(13)

Assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico.

T.a.r. per la Sicilia, sezione II, 17 marzo 2026, n. 683 – Pres. Cabrini, Est. Farhat

In tema di assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, il procedimento previsto dall'art. 53 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria si articola in una prima fase concessoria, nella quale viene attribuita a diversi operatori economici, attraverso una gara ad evidenza pubblica, la disponibilità del diritto di superficie su porzioni di territorio comunale utilizzabili ai fini degli impianti installabili ed in una seconda fase disciplinata dall'art. 23, comma 4, codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nella quale sono individuati i singoli impianti pubblicitari e rilasciati i singoli titoli autorizzatori. In tema di assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, nella prima fase concessoria, caratterizzata dalla necessità di garantire l'interesse pubblico all'accesso in regime concorrenziale a un bene pubblico naturalmente contingentato, l'operatore economico deve effettuare una valutazione, non della possibilità e della remunerabilità della posa di ciascun impianto pubblicitario, bensì del proprio interesse imprenditoriale ad assicurarsi la possibilità di collocare impianti in quel macrolotto, in relazione alle caratteristiche di localizzazione e centralità. La remunerabilità non rappresenta un carattere essenziale del contratto di concessione di bene pubblico.

(14)

Sull'indennità di missione maggiorata e sul compenso per lavoro straordinario del militare in missione.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 16 marzo 2026, n. 376 – Pres. Pedron, Est. Limongelli

Il militare dell'Arma dei carabinieri inviato in missione per ragioni istituzionali e che, durante la missione, svolga un orario di lavoro superiore al turno giornaliero ordinario, può essere retribuito, alternativamente, mediante la corresponsione dell'"indennità di missione maggiorata" oppure del "compenso per lavoro straordinario". L'indennità di missione maggiorata viene erogata nel caso in cui, durante il viaggio, il militare non svolga alcuna attività di istituto (c.d. "servizio passivo" di istituto); tale indennità ha la funzione di indennizzare il militare per i disagi della trasferta limitatamente alla durata del viaggio, non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario e non è convertibile in riposi compensativi. Il compenso per lavoro straordinario viene invece erogato nel caso in cui il militare, durante il viaggio, svolga "servizio attivo" di istituto (ad esempio, nei servizi di scorta o di traduzione, o nel caso dei corrieri militari, ecc.), è commisurato alle ore di lavoro prestate in più rispetto al turno medio giornaliero, e può essere convertito in ore di recupero compensativo. Attraverso l'istituto dell'aspettativa obbligatoria non retribuita di cui all'art. 911-bis d.lgs. n. 66 del 2010, l'amministrazione ricorre al meccanismo del recupero compensativo per lavoro straordinario, nel caso in cui risulti accertato che, nel periodo di un decennio, il militare, inviato in missione nella qualità di "delegato militare" per partecipare alle riunioni degli organismi di rappresentanza militare, abbia richiesto e ottenuto la corresponsione del compenso per lavoro straordinario (convertito dall'interessato in ore di recupero compensativo), anziché dell'indennità di missione maggiorata; ciò in quanto il servizio prestato dal delegato militare nel corso dei viaggi occorrenti a raggiungere la sede di missione e per far ritorno dalla stessa non è qualificabile come servizio "attivo" di istituto. L'eventuale buona fede del militare non costituisce ostacolo al recupero delle assenze indebitamente

fruite, che è attività doverosa per ragioni di finanza pubblica, ma può al più incidere sulle modalità del recupero, ad esempio giustificandone il frazionamento in più *tranche* per non incidere in modo eccessivamente gravoso sul trattamento economico complessivo del dipendente.

(15)

Posa della fibra e micro-trincea: potere residuo dell'amministrazione.

T.a.r. per il Piemonte, sezione III, 4 marzo 2026, n. 480 - Pres. Perna, Est. Malanetto

In materia di posa di infrastrutture di telecomunicazione a banda ultra-larga, nonostante il favore legislativo per la tecnica della cosiddetta "micro-trincea", l'ente proprietario della strada conserva un potere di valutazione volto a garantire la sicurezza stradale e l'integrità del sedime. Pertanto, in presenza di documentate criticità strutturali, l'amministrazione può concordare con l'operatore specifiche modalità di posizionamento o proporre soluzioni tecniche alternative, purché ugualmente efficaci, non potendosi ritenere costituzionalmente ragionevole l'imposizione inderogabile di un'unica tecnica costruttiva prescindendo dalle concrete condizioni dei luoghi.

Normativa e altre novità di interesse

(16)

Regolamento (UE) 2026/464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (in G.U., 2a serie speciale - Unione Europea, n. 32 del 27 aprile 2026);

(17)

Regolamento (UE) 2026/463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro (in G.U., 2a serie speciale - Unione Europea, n. 32 del 27 aprile 2026).